

**APPALTO MISTO
PROGETTAZIONE INTERNI E FORNITURA ARREDI (COMPRESA POSA IN OPERA) PER LA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA DI PONTORME**

CAPITOLATO DI APPALTO - PARTE GENERALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

Art.1 - OGGETTO

Progettazione degli interni e realizzazione degli arredi (compresa posa in opera/ montaggio) per la scuola primaria di Empoli sorgerà in Via Liguria nella frazione di Pontorme, nell'area di pertinenza dell'attuale plesso scolastico della scuola media "Vanghetti"

Alla scuola si accede da via Liguria civico 1/5

L'appalto si qualifica come appalto MISTO: servizi di progettazione/trasporto/montaggio, più fornitura arredi.

Pertanto sono oggetto di affidamento (dettaglio prestazioni):

- il servizio di progettazione degli spazi interni della scuola Pontorme;
- la fornitura di arredi per la scuola primaria di Pontorme;
- trasporto fino alla scuola compreso carico e scarico - sollevamento a più piani secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- montaggio a regola d'arte;
- smaltimento imballi compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi;
- la pulizia dei pavimenti sotto gli arredi prima della fornitura, se necessario, nonché la pulizia accurata dei pavimenti e degli arredi dopo la loro fornitura e montaggio;
- tutte le ulteriori prestazioni occorrenti ad un perfetto funzionamento a regola d'arte della fornitura;
- la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.

La realizzazione, produzione e successiva posa in opera, rappresentano le prestazioni PRINCIPALI

Gli arredi forniti devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

Nelle planimetrie in scala 1:200 sono evidenziate le dimensioni delle aule e degli altri spazi che dovranno essere arredati

L'allegato "Elenco Alunni e personale docente" è di supporto per determinare l'entità di ogni singola fornitura (quanti banchi/quante sedie/armadietti nei corridoi / cattedre- arredo per la sala dei docenti ettc)

Art.2 – PROGETTO "LA SCUOLA IDEALE"

L'Amministrazione Comunale intende quindi procedere ad arredare gli spazi interni della nuova scuola.

L'istituto comprensivo Empoli Est ha promosso un progetto che ha visto protagonisti gli studenti della scuola primaria di Pontorme per ideare gli arredi della nuova scuola. Il progetto è stato un'opportunità eccezionale per coinvolgere attivamente i bambini nel processo creativo e di progettazione, promuovendo la loro creatività, ingegnosità e senso di responsabilità verso la propria comunità. Gli studenti hanno lavorato diligentemente per trasformare le loro idee in modellini fisici. Hanno tagliato, incollato, dipinto e decorato i loro modellini con cura e attenzione ai dettagli.

I modellini realizzati dagli studenti rappresentano una vasta gamma di idee innovative e pratiche per gli arredi della nuova scuola. Il coinvolgimento attivo degli studenti in tutte le fasi del progetto ha promosso un senso di orgoglio e appartenenza alla propria scuola e comunità. L'obiettivo è quello di utilizzare le idee e i modellini prodotti dagli studenti come fonte di ispirazione per il progetto di arredamento della nuova scuola per gli operatori economici che parteciperanno alla gara di appalto di fornitura e posa in opera degli arredi.

Come si vede dalla Relazione illustrativa si tratta di ambienti colorati

L'idea è quella di classi "ideali" dove tutto sembra in movimento; dove stare nei banchi e ascoltare la lezione sembra un gioco.

Dove anche lo spazio in movimento e segue la crescita degli alunni

Tutto si ispira alla "modularità."

Cambiano geometrie e cambiano e dove i banchi ruotano a seconda delle esigenze, del programma e della lezione.

Dove la cattedra – scompare – e diventa un "banco fra i banchi"

Prima dell'aggiudicazione l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere modifiche ed integrazioni - e/o rivisitazioni / (non sostanziali) alla progettazione presentata in gara dall'affidatario

Art.3 - C.A.M (art 57 Dlgs 36/2023)

Il presente appalto si qualifica come "verde" e sconta l'applicazione DECRETO 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. (22A04308) (GU Serie Generale n.184 del 08-08-2022).

In particolare ai fini della presente procedura vengono osservate le previsioni riguardanti:

- specifiche tecniche
- condizioni contrattuali
- criteri premianti

Ogni CAM, inoltre, include un disciplinare per le verifiche nel quale vengono *fornite indicazioni per dimostrare la conformità ai requisiti prescritti*.

A livello pratico sono proprio tali metodi di verifica a rendere complessa e difficoltosa l'applicazione dei CAM, dal momento che, implicitamente, sono richieste alle stazioni appaltanti e agli operatori economici competenze tecniche e giuridiche specialistiche non sempre alla portata di tutti.

Art.4 - AVVIO ANTICIPATO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto è ammessa- pervia determina id aggiudicazione - l'esecuzione anticipata delle prestazioni

Nel caso di esecuzione anticipata l'affidatario è tenuto a presentare

- a) cauzione definitiva (art. 117 D.Lgs 36/2023)
- b) polizza (art. 14)

Art.5 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo a base d'asta (servizio di progettazione, successiva fornitura e posa in opera, oneri per la sicurezza) è di **euro 245.000,00 IVA ESCLUSA**

Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione delle forniture siano rilevabili dagli elaborati grafici, oppure pur specificati nella descrizione delle forniture non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

Art.6 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E RESPONSABILE PER LE FASI

Il RUP della presente procedura è la Dottoressa SANDRA BERTINI .

Il Responsabile per la fase della programmazione/progettazione ed esecuzione è la Dottoressa Rossi Marina.

Art.7 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

Il tempo utile per produrre- consegnare e montare (posa in opera a regola d'arte) di tutto quanto costituisce oggetto di questo appalto e' la data del 5 settembre 2024

IL TREMINE DEVE INTENDERSI PERENTORIO

Il termine di ultimazione si intende compiuto quando tutti - ma proprio tutti - gli arredi siano stati consegnati e posti in opera

Si suggerisce qui di progettare e di offrire arredi e complementi arredi che realmente possano consentire all'operatore - se affidatario - di rispettare l'anzidetto termine

Il superamento dei termini contrattuali costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni

È onere dell'appaltatore comunicare al Responsabile per la fase di esecuzione l'avvenuta ultimazione della fornitura.

Tale Responsabile procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore

Art.8 - PENALI

E' stabilita la misura 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato (5 settembre 2024)

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'appaltatore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

Nei casi precedenti il Responsabile per la fase di esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14.)

La detrazione delle penali viene effettuata sul certificato di pagamento.

Art.9 - PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in unica soluzione

Al fine di consentire all'Amministrazione il pagamento l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il certificato di pagamento da parte del Responsabile della fase di esecuzione e' emesso entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Al certificato di pagamento segue fattura elettronica

La fattura sarà liquidata, nullostando, nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento

Art.10 - CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ'

Il Responsabile per la fase di esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione comunale e previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. (art. 37 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Gli articoli collaudati divengono di proprietà della Amministrazione.

Qualora entro il termine fissato per il collaudo nessun rappresentante dell'appaltatore sia presente al collaudo, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni effettuate. Il verbale di collaudo verrà notificato all'appaltatore, la quale non può impugnare gli esiti del collaudo. L'appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all'offerta aggiudicata.

I prodotti, oggetto del presente contratto devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati.

Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso.

Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, salva diversa previsione contenuta nel capitolato tecnico o nella parte II del presente capitolato speciale.

La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.

L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

Art.11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile per la fase di esecuzione.

Art.12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura prevista dallo stesso art 117, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Comune. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art.13 - REFERENTE TECNICO

L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un Referente per la commessa

Entro 3 giorni dalla determinazione di aggiudicazione dovrà essere comunicato - oer iscritto al RUP e al Responsabile per al fase di affidamento

-generalità' del Referente tecnico

-tel/cell

-email

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente Tecnico l'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare la RUP le generalita' del sostituto

Art.14 – POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'affidatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in

conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dagli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune, l'affidatario dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) che preveda l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, con un massimale minimo RCT di € 1.500.000,00 unico per sinistro. Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalla polizza non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati; pertanto il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc) e le eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

Art.15 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.Lgs. 36/2023);
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, originale o in copia autentica (art. 119 co. 5 D.lgs. 36/2023);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023);
- che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023). In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione comunale rilevi che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto degli arredi, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);

- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 36/2023).

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 co.10 del D.Lgs. 36/2023).

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Art16.- OBBLIGHI GENERALI

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dell'appalto, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione. Le modalità e le tempistiche di consegna (**fermo restando il termine perentorio per il termine dell'appalto - consegna e fine montaggio fisato nella data nel 5 settembre 2024**) devono comunque essere concordate con il Responsabile per la fase di esecuzione.

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).

Art.17 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'appaltatore:

- è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi.
- deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L'appaltatore ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde evitare eventuali disservizi.

Nel caso di valutazione del rischio l'appaltatore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, e ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni obbligandosi a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigenti norme di legge in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

Art.18 - OBBLIGHI DIVERSI

Sono comunque a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui beni forniti. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove,
- b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere causati all'immobile
- d) ritiro degli arredi non accettati dal Responsabile per la fase di esecuzione in caso di risoluzione del contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio, dal Comune, ed a spese del fornitore,
- e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del Responsabile per la fase di esecuzione
- f) l'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:
 - eventuali i manuali d'uso e di manutenzione in lingua italiana;
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;
 - eventuali le schede tecniche dei materiali

Art.19 - GARANZIE E ASSISTENZA

Il fornitore s'impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza sugli arredi forniti per un periodo di **2 anni** dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità

Per i sopra citati 24 mesi la garanzia e' a costo zero per il Comune

L'appaltatore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo negli arredi forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il tempo d'intervento garantito è il seguente:

***massimo n. 6 giorni per le prime misure atte ad eliminare i difetti dalla data di ricevimento della lettera dell'Amministrazione committente con cui si comunicano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli;**

***massimo 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera dell'Amministrazione committente di cui sopra per la definitiva eliminazione dei difetti.**

La garanzia è comprensiva di tutto, quindi anche della mano d'opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare, salvo quanto sopra precisato.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, l'appaltatore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della segnalazione scritta, con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e manomissione,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni,
- causa di forza maggiore.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente dell'Ufficio, nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora dell'intervento; giorno e ora della chiusura intervento (ripristino del prodotto).

Quindi:

- **per 24 mesi (dal verbale di verifica di conformità): sostituzione a rischio a spese dell'appaltatore;**
- **Dopo i 24 mesi dal verbale di verifica di conformità' (e fino ad un massimo di 5 anni dal collaudo) ricambi a spese dell'Amministrazione con operativita' del listino prezzi esistente al momento della determinazione di affidamento**

Qualora, l'appaltatore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al fornitore, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.

Durante il periodo di garanzia devono essere eseguiti gratuitamente

A garanzia dell'effettivo adempimento degli impegni presi in relazione all'assistenza, garanzia e manutenzione il fornitore si obbliga, su espressa richiesta dell'Amministrazione committente, a costituire, prima dello svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia bancaria o polizza assicurativa, che verrà svincolata alla fine del periodo di garanzia, nella misura del 4% degli importi, risultanti dal certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il mancato svincolo della cauzione definitiva.

complementari ; pertanto l'affidatario - " a domanda" dovrà fornire quanto oggetto di ordine

Art.20 - FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura.

Art.21 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati, di esaminare l'andamento della

produzione dei beni in relazione ai tempi previsti per la consegna, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche.

Art.22 - EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art.23 - CLAUSOLE SOCIALI articoli 57 e 102 DLGS 36/2023

A) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente disciplinare, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Inoltre l'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

Infine, l'appaltatore che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di appalto, affidi in subappalto le relative lavorazioni, è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'appaltatore

B) Qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il soggetto economico subentrante si impegna a utilizzare prioritariamente il personale dell'appaltatore uscente qualora sia in possesso della professionalità richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. A tal fine, l'impresa già aggiudicatrice darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi.

L'impresa uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:

- nominativo;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- orario settimanale;
- livello di inquadramento;
- codice fiscale.

Deve inoltre fornire la seguente documentazione:

- applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- formazione;
- documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti;
- lista personale assunto ai sensi della legge n. 482/1968 e n. 68/1999.

C) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023 una quota pari al 30 per cento delle

assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile ovvero di impegnarsi ad assicurare una quota inferiore al 30 per cento come indicata da parte dell'Amministrazione ai sensi del comma 7 dell'art. 1 cit. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

D) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>); attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale. Per ultimo rapporto si intende quello riferito al biennio 20/21 che fotografa il numero di dipendenti dell'azienda al 31/12/2021.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si impegnano, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione femminile ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023 ovvero di impegnarsi ad assicurare una quota inferiore al 30 per cento come indicata da parte dell'Amministrazione ai sensi del comma 7 dell'art. 1 cit. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

E) Al fine di garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario assume l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art.24 - CLAUSOLA SPECIALE LEGGE REGIONALE TOSCANA 38-2007

Si riproduce - di seguito l'art 2e della legge regionale toscana 38/2007

"I capitoli speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:

- a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice e' destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attivita' svolta;
- b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui e' destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16, comma 1, lettera e) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attivita' che verranno introdotti nell'ambiente stesso”

Art.25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (modificato con DPR 81/2023), vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Empoli) Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <https://www.comune.empoli.fi.it/regolamenti-e-statuto-comunale/codice-di-comportamento>.

Art.26 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art.27 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto

Art.28 - MUTAMENTI SOGGETTIVI

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art.29 - TRACCIABILITA'

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 163/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l'appaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti corrente dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.

Art.30 - DOMICILIO E FORO

L'appaltatore, elegge domicilio presso, il Comune di Empoli; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Firenze.

Art.31 - RECESSO

L'Amministrazione comunale committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Art.32 - RISOLUZIONE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice Civile.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi che l'appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Art.33 -SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto (Allegato 1.e al Dlgs 36/2026)

Il contratto avrà la forma dell'atto pubblico amministrativo

Art.34 -NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (Dlgs 36/2023).